



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## **CORTE FEDERALE DI APPELLO**

ROBERTA LEONI	Presidente
RICCARDO AQUILANTI	Componente Relatore
LINA MUSUMARRA	Componente

## **SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO**

**R.G. 38/15 P.A. 20/15**

**CONTRO**

**ROBERTO PASQUATO (TESSERA FISE 2466/F)**

**AVVERSO**

La sentenza del 28.09.2015 pubblicata sul sito federale in data 01.10.2015, nel procedimento P.A. 20/15, che ha dichiarato il Sig. Roberto Pasquato responsabile dell'illecito disciplinare ascritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 comma 1, 6 comma 1 lett. D), e) e f), 9 lett. E) R.G., nonché l'art. 10 comma 1 Statuto Federale, applicando allo stesso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e della sospensione dell'attività agonistica, nonché di eventuali cariche o incarichi federali o sociali per giorni 15.

## **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di incolpazione del 24.07.2015, la Procura Federale rinviava a giudizio innanzi il Tribunale Federale il Sig. Roberto Pasquato per le seguenti violazioni disciplinari: violazione dell'art. 1 co. del Regolamento di Giustizia vigente, in combinato disposto con l'art. 10 co. 1 dello Statuto, per non aver adempiuto all'obbligo di carattere economico stabilito dalla normativa federale, ed aver pertanto maturato una morosità per il mancato pagamento della somma per l'iscrizione e la



scuderizzazione in occasione del CIN tenutosi presso il Centro Ippico ASD Playhorse Club Umbria di Alviano (TR) in data 5-8 dicembre 2014.

L'inculpato, depositava memorie difensive con le quali confermava l'addebito disciplinare elevato, adducendo a giustificazione la circostanza che il pagamento di somme per iscrizione e scuderizzazione sarebbero state supportate da tale Sig.ra Arianna Floran che nella fattispecie veniva a mancare, rendendo impossibile per l'inculpato conoscere lo stato dei propri pagamenti.

Allegava alla memoria difensiva bonifico attestante l'effettuazione del pagamento dovuto, avvenuto in data 08.10.15, avente causale "concorso 28-30 novembre 2014" di importo pari ad € 460,00, beneficiario GESE Bologna.

Il Tribunale Federale, acquisite le memorie difensive ritualmente depositate, all'udienza del 28.09.2015, tratteneva la causa in decisione e con contestuale sentenza dichiarava il Sig. Roberto Pasquato responsabile degli addebiti ascritti con sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e della sospensione dell'attività agonistica, nonché di eventuali cariche o incarichi federali o sociali per giorni 15.

Avverso la suddetta decisione il Sig. Pasquato in data 13.10.2015 depositava reclamo chiedendo in via preliminare, provvedimento di sospensione ex art. 58 R.G. Fise, nel merito – in riforma della reclamata sentenza – mandare assolto l'inculpato; in via subordinata valutato il comportamento dell'esponente, la speciale tenuità del fatto, la sussistenza delle circostanze attenuanti ex art. 9, lett.

B) R.G., applicare al Sig. Pasquato la sanzione minima del richiamo scritto di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) R.G. o in ogni caso quella ritenuta di giustizia. Allegava allo spiegato reclamo, disposizione di bonifico del 22.05.2015, per importo di € 413,00, beneficiario ASD Playhorse Club Umbria, causale "pagamento concorso 5-8 dicembre 2014".



Con provvedimento del 20.10.15 la Corte Federale di Appello, ritualmente notificato, respingeva l'istanza di sospensione, non ravvisando gravi motivi che avrebbero potuto consentire l'accoglimento dell'istanza, e fissava l'udienza di discussione del procedimento per il giorno 20 novembre 2015 ore 12.30 presso la sede della F.I.S.E. in Roma, Viale Tiziano n. 74 e concedendo termine alla Procura Federale fino al 05.11.15 per deposito di memoria.

La Procura Federale non depositava memoria difensiva.

All'udienza del 20.11.2015, sentite le parti, la Corte Federale d'Appello tratteneva la causa in decisione ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo con termine di giorni 10 per il deposito dei motivi.

### ***DECISIONE***

Dall'esame della documentazione acquisita risulta chiara la responsabilità dell'incolpato per i fatti ascritti, avendo lo stesso chiaramente affermato – sia durante il giudizio di primo grado nonché nel reclamo proposto – “...risponde al vero che non aveva (il Sig. Roberto Pasquato, n.d.r.) provveduto al pagamento delle iscrizioni dovute per i cavalli sopra descritti...”

Tale corretta affermazione, conferma da una parte, l'addebito mosso e la responsabilità del Sig. Pasquato e dall'altra il proprio comportamento, unitamente al pagamento delle somme dovute nella pendenza dei giudizi in corso.

Non appaiono tuttavia significative le giustificazioni addotte circa il mancato pagamento delle iscrizioni e della scuderizzazione dei propri cavalli, che non appaiono circostanze esimenti.

L'adita Corte federale di Appello non può pertanto non ritenere più che corretta in punto di diritto la sentenza reclamata, laddove la stessa – rispetto soltanto all'entità dell'ammenda comminata, in combinato disposto con la sospensione applicata da cariche o incarichi federali o sociali per giorni



Federazione Italiana Sport Equestri

---

15, appare eccessiva, e ciò anche rispetto all'entità dell'importo complessivo a suo tempo non corrisposto, per le ragioni di cui sopra, dal Sig. Roberto Pasquato.

***PQM***

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 38/15 resa dal Tribunale Federale in data 28.09.2015, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione così decide:

In parziale riforma della sentenza reclamata, che conferma nella restante parte, disapplicando l'ammenda irrogata di €1.000,00, ordinando la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto dall'appellante.

Motivazione riservata con deposito nei termini di cui al Regolamento di Giustizia FISE.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incumbente e per le comunicazioni di rito.

Roma, 20.11.2015

**LA CORTE FEDERALE DI APPELLO**

*f.to* Presidente ROBERTA LEONI

*f.to* Consigliere Relatore RICCARDO AQUILANTI

*f.to* Consigliere LINA MUSUMARRA